

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonello AMODEO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009, vertente

TRA

INVESTITORE

attore

E

BANCA s.p.a.

convenuta

Oggetto: risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6.7.2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'attore, premettendo di aver investito in titoli azionari e polizze assicurative di natura azionaria ad elevato rischio tramite la Banca convenuta (titoli indicati al punto n. 6 dell'atto di citazione), ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima lamentandone il comportamento contrario a correttezza e buona fede, ed ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti aventi ad oggetto i predetti titoli, o in subordine l'annullamento, o ancora la risoluzione per inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi, chiedendo inoltre la restituzione delle somme investite, pari ad € 1.003.246,34, oltre risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo di aver fornito informazioni complete, come da documentazione sottoscritta dall'attore (v. pag. 10 comparsa di costituzione) e allegata in atti, nonché evidenziando che l'attore era un investitore abituale ed esperto, avendo egli già in passato investito ingenti somme da cui ha ricavato profitto.

Espletata l'istruttoria, con assunzione di prove testimoniali e CTU, la causa è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'esito del giudizio, la domanda risulta infondata.

Secondo la prospettazione attorea, in sostanza, la convenuta è responsabile per la violazione (cfr. comparsa conclusionale) dell'art. "21 T.U.F. - *obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità in ogni fase del rapporto contrattuale compresa quella precontrattuale; dell'art.27 del Reg. Consob che pone in maniera imperativa a carico degli operatori del settore l'obbligo di informare il cliente circa la eventuale esistenza di un conflitto di interesse nell'effettuazione delle*

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Antonello Amodeo, n. 2137 del 20 dicembre 2017

operazioni di investimento; l'art.28 del d.lgs. n.58/98 che, invece, impone agli intermediari precisi obblighi di informazione, sia nella fase che precede la stipula del contratto, circa i rischi e le implicazioni dell'operazione, sia nel corso del rapporto, circa l'andamento dell'investimento effettuato: nel primo caso per consentire al cliente consapevoli scelte di investimento, nel secondo per consentirgli eventuali forme di disinvestimento. L'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità del contratto o la sua annullabilità”.

Tuttavia, nel caso in esame è documentato (v. documentazione contrattuale prodotta dalla Banca, richiamata a pag. 10 della comparsa di costituzione, e non disconosciuta) che l'attore: era un investitore abituale, come documentato nella scheda cliente; ha tratto profitto proprio dagli investimenti già effettuati in passato; ha sottoscritto specificamente gli ordini aventi ad oggetto i titoli in esame previa informazione circa l'elevata rischiosità degli stessi.

A fronte di ciò, non può darsi alcun rilievo all'esito della prova testimoniale, perché in parte tendente a dimostrare circostanze contrarie al predetto contenuto documentale e in parte rese da testimoni certamente non indifferenti rispetto ai fatti (ad es. il fratello dell'attore, la cui coniuge ha n. contenzioso analogo contro la medesima Banca, come da quest'ultima accettato e non contestato dall'attore).

In diritto, ne consegue in primo luogo che non può affatto pronunciarsi l'invalidità dei contratti.

Non ricorre né l'ipotesi dell'annullabilità per dolo o errore essenziale, poiché non è dimostrato che la banca abbia agito allo scopo di danneggiare l'attore o con la consapevolezza (ex ante) che i titoli oggetto di negoziazione sarebbero drasticamente diminuiti di valore, né l'ipotesi della nullità, perché come affermato dalla giurisprudenza. In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014).

Le predette valutazioni sono corroborate dalla CTU a firma del dott. Cesareo, in atti, i cui esiti sono da condividere in quanto congruamente motivati sotto il profilo logico e tecnico.

In effetti, dagli accertamenti tecnici risulta che i titoli oggetto di causa erano adeguati al profilo di rischio dell'attore, che ciascun ordine di acquisto recava la firma dello stesso e fosse accompagnata dall'avviso circa il "notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi", che il rapporto intercorso tra le parti non aveva ad oggetto la gestione del patrimonio mobiliare, bensì la mera custodia e amministrazione dei titoli acquistati.

Non può quindi affermarsi che la Banca abbia violato obblighi informativi o di condotta attraverso comportamenti scorretti o contrari a buona fede, perché non vi erano gli obblighi informativi specifici

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Antonello Amodeo, n. 2137 del 20 dicembre 2017

in capo alla banca in fase attuativa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio; principio affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4602 del 22/02/2017, secondo cui inoltre, l'inesistenza di un obbligo della Banca quanto all'ulteriore svolgimento dell'attività di consulenza (nel periodo, cioè successivo all'acquisto del titolo) si ricava dalla disciplina circa l'estensione degli obblighi informativi, in capo all'intermediario stesso, nel caso di servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini. Infatti, l'art. 53 reg. Consob n. 16190/2007 prevede che, nei servizi diversi dalla gestione di portafogli, gli intermediari forniscano prontamente al cliente, su supporto duraturo "le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine" e, su richiesta del cliente, "informazioni circa lo stato del suo ordine". E' questa, una disciplina che ricalca quella contemplata dall'art. 61 reg. Consob n. 11522/1998 (su cui, specificamente, Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185, non massimata, la quale infatti esclude, in tal caso, l'obbligo di dare informazioni successive alla concreta erogazione del servizio). Del tutto diversa è la rendicontazione prevista per il servizio di gestione di portafogli, giacché in quest'ultima ipotesi il cliente ha diritto a ricevere informazioni dettagliate e periodiche sul contenuto e la valutazione del portafoglio, con riferimento a ciascuno strumento finanziario detenuto (art. 54 reg. Consob n. 16190/2007).

È poi opportuno evidenziare come nel caso in esame non sia comunque ravvisabile, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", il rapporto causale tra le inadempienze dedotte dall'attore e le perdite patrimoniali lamentate.

L'accertato profilo in capo all'attore di imprenditore e di investitore esperto, che ha tratto profitto dall'investimento di ingenti capitali e che ha specificamente e consapevolmente sottoscritto ordini relativi a titoli ad elevata speculatività e ad elevato rischio, unitamente alla mancanza di autonomia della Banca nella selezione e gestione degli investimenti (per i motivi sopra evidenziati), porta lecitamente a presumere che egli seguisse l'andamento dei titoli (quotati) o comunque fosse in grado di farlo semplicemente attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione e informazione (internet, giornali economici, ecc.), sicché le perdite patrimoniali possono essere imputate soltanto al repentino crollo dei titoli, dovuto alle contingenze economiche dei mercati nazionali ed esteri, e non invece al mancato assolvimento colposo di oneri informativi in fase di attuazione da parte della banca.

La domanda va perciò rigettata, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

Per la particolarità e la novità delle questioni giuridiche, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.

PQM

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. OMISSIS/2009, così provvede:

- 1.rigetta la domanda;
- 2.spese compensate.

Nocera Inferiore, 21.10.2017

**Il Giudice
dott. Antonello Amodeo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*